



Città di Vittorio Veneto

Medaglia d'Oro al V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)



Quando
scoppia
la pace

CORPO DI POLIZIA LOCALE
FUNZIONE ASSOCIATA VITTORIO VENETO - TARZO - REVINE LAGO
tel. 0438 57018 - fax 0438 569252 - pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it

Responsabile procedimento: Ezio Camerin
Responsabile istruttoria: Barbara Quaggiotto

ORDINANZA N. 380 DEL 04/10/2018

**Oggetto: COMUNE DI TARZO - "FESTA DELLA CASTAGNA 2018" -
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

IL COMANDANTE

VISTA la domanda presentata in data 26.09.2018 prot. n. 36328 da Piaia Luciano, in qualità di Presidente della Pro Loco di Tarzo, intesa ad ottenere la temporanea regolamentazione della circolazione stradale in occasione della manifestazione "48^a Festa della Castagna" che si svolgerà nel Comune di Tarzo nel mese di ottobre 2018;

PRESO ATTO che in data 27.09.2018 prot. 36518 è stato depositato il Piano della Sicurezza;

ATTESO che per consentire lo svolgimento della manifestazione su area pubblica e considerato l'afflusso di partecipanti, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale in alcune Vie cittadine;

RITENUTO di dover disporre, con il presente provvedimento, l'adozione di tutte le limitazioni in materia di traffico e viabilità che dovessero rendersi necessarie per lo svolgimento dell'evento, garantendo la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale ed al contempo l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTI:

- gli artt. 1, 5, 6, 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
- l'art. 20 "Occupazione della sede stradale" del D.Lgs 30.04.1992 n.285;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione per lo svolgimento del servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Vittorio Veneto, Tarzo e Revine Lago, sottoscritta in data 01.07.2016, Reg.Scritt.Priv. n. 8906;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Comandante della Polizia Locale (Gestione Associata) Protezione Civile;
- la Determinazione Dirigenziale n. 16/2018 con la quale il Dirigente della U.O. Polizia Locale (Gestione Associata) Protezione Civile ha attribuito al sottoscritto la Posizione Organizzativa e la delega per l'adozione e la firma degli atti afferenti alle Unità sopra richiamate,

ORDINA

siano istituiti nel Comune di Tarzo nei giorni di domenica 07-14-21 ottobre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 24:00 e nei giorni di sabato 06-13-20 ottobre 2018 dalle 17:00 alle ore 24:00:

- il senso unico di circolazione in Via C. BATTISTI, tratto e direzione Molino di Fratta→Colmaggioro di Sotto, nonché la direzione obbligatoria a sinistra, direzione Colmaggioro, per i veicoli provenienti dal Lido Prealpino;
- il divieto di accesso in Via BATTISTI, all'altezza dell'intersezione con Via Colmaggioro di Sotto.

È fatto obbligo agli organizzatori, a propria cura e spese, di:

1. provvedere alla collocazione di tutta la segnaletica necessaria a rendere noto agli utenti della strada il presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Provvedere al mantenimento in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, di tutta la segnaletica temporanea effettuando opportuni, tempestivi e costanti controlli per il ripristino a seguito di danneggiamenti, spostamenti o imbrattamenti.
3. adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità del traffico qualora le condizioni meteorologiche ed ambientali lo richiedano o su specifico invito del personale preposto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 285/1992;
4. provvedere alla rimozione di tutta la segnaletica temporanea collocata e al corretto ripristino della viabilità;

L'inosservanza anche di una sola prescrizione comporta l'immediata ed automatica decadenza del presente provvedimento.

Gli utenti saranno resi edotti del divieto e degli obblighi mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale e la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo online del Comune di Vittorio Veneto.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs 30.04.1992 n°285, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

L'Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto si ritiene sollevata da danni a persone o cose, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero provenire da terzi in conseguenza della modifica della viabilità o di altri provvedimenti inerenti la manifestazione citata in premessa, oggetto della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 c. 4 Legge 07.08.1990 n. 241 si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, sempre nel termine di 60 giorni, potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero LL.PP. con la procedura stabilita dall'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.



IL COMANDANTE
dott. Ezio Camerin